

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri

Proroga e modifica del 31 ottobre 2011

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 27 aprile 2004, del 26 ottobre 2006, del 23 novembre 2007, del 16 febbraio 2009 e del 1° marzo 2010¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri, è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 2.1.1 Assunzione

Art. 2.1.2 Periodo di prova

Art. 2.1.3

Concerne unicamente la versione francese

Art. 3.1 Doveri generali

Art. 3.4 Obbligo di diligenza

Art. 3.5 Attività accessorie

Art. 3.6 Segreto professionale

¹ FF **2004** 2131, **2006** 8151, **2007** 7673, **2009** 787, **2010** 1547

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Art. 4.1 cpv. 1 e 2 Versamento del salario

Art. 4.2 cpv. 1 e 2

Concerne unicamente la versione francese

Art. 4.2 cpv. 3 13^a mensilità

Art. 5.1 cpv. 1 e 2 Versamento del salario durante il servizio militare

Art. 5.3 cpv. 2, 3, 4 e 5 Versamento del salario in caso di malattia

Art. 5.5 cpv. 1

Concerne unicamente la versione francese

Art. 5.5 cpv. 2 Certificato medico in caso d'impedimento al lavoro

Art. 5.7 Versamento del salario in caso di decesso

Art. 6.1 cpv. 3

Concerne unicamente la versione tedesca

Art. 6.1 cpv. 1 e 6

Art. 6.2 cpv. 2 Ore supplementari

Art. 6.4 cpv. 1 Giorni festivi e di riposo remunerati

Art. 6.4 cpv. 2

Concerne unicamente la versione tedesca

Art. 6.5 Assenze remunerate

Art. 6.6 cpv. 1 e 2 Congedi formativi

Art. 6.7 Vacanze

Art. 7.2 cpv. 1, 2, 3 e 7 Contributo alle spese di esecuzione

Appendice I

Salari minimi

Appendice II

Regolamento

Contributi alle spese di esecuzione/Commissione paritetica (CP)

Art. 2 cpv. 2.1, 2.2 e 2.3 Contributi e procedura d'incasso

Art. 3 Utilizzo dei contributi alle spese di esecuzione

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2012 e ha effetto sino al 31 dicembre 2014.

31 ottobre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

